



Il Ministro della difesa

di concerto con

il Ministro degli affari esteri e

della cooperazione internazionale,

il Ministro dell'economia e delle finanze

e il Ministro delle imprese e del made in Italy

- VISTO il Trattato del Nord Atlantico firmato a Washington il 4 aprile del 1949;
- VISTO il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, in particolare, gli artt. 107 e 108 recanti la disciplina degli aiuti di stato;
- VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il regolamento (UE) n. 1237/2021 della Commissione europea, del 23 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea;
- VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, lettera c;
- VISTO l'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n.197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" che prevede che per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *Nato Innovation Fund* è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2023 e che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy* sono stabilite le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al *NATO Innovation Fund*;
- VISTA la comunicazione del 22 gennaio 2014 della Commissione europea e successive modificazioni, recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e la successiva comunicazione del 16 dicembre 2021 (2021/C 508/01);



- VISTA la *Declaration of Intent* (DoI) sottoscritta il 21 ottobre 2021 dai Ministri della difesa di Belgio, Estonia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria relativa alla creazione di un fondo multinazionale per l'innovazione per il vantaggio tecnologico dell'Alleanza Atlantica;
- VISTO il *Limited Partnership Agreement* (LPA), documento recante la disciplina del Fondo NATO per l'Innovazione approvato dai Paesi firmatari della *Declaration of Intent* il 6 aprile 2022 in occasione della riunione dei Ministri degli Esteri della NATO;
- VISTA la *Letter of Commitment* (LoC) sottoscritta il 30 giugno 2022 in occasione del Vertice NATO di Madrid dai Capi di Stato e di Governo di Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Turchia, Ungheria recante l'impegno di aderire al Fondo NATO per l'Innovazione sulla base del *Limited Partnership Agreement* (LPA);
- VISTA la *Letter of Commitment* (LoC) sottoscritta dalla Repubblica di Finlandia in data 3 maggio 2023, recante l'impegno di aderire al Fondo NATO per l'Innovazione sulla base del *Limited Partnership Agreement* (LPA);
- CONSIDERATI gli obiettivi strategici del Fondo NATO per l'Innovazione definiti nel *Limited Partnership Agreement* (LPA) e, in particolare: l'*Allied Adoption* per promuovere lo sviluppo di soluzioni tecnologiche all'avanguardia pensate per applicazioni nel settore civile che possano essere adottate dal settore della difesa e sicurezza, contribuendo al mantenimento del vantaggio tecnologico della NATO; la *Capacity Building* per attrarre ulteriori investimenti di capitali di rischio per sostenere gli ecosistemi dell'innovazione nel settore *deep tech* dei Paesi investitori; il *Commercial success* per la gestione attiva del portafoglio investimenti.

DECRETA

Art. 1

Finalità e Definizioni

1. Il presente decreto ha l'obiettivo di definire le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione dell'Italia al Fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato "*NATO Innovation Fund*".
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Fondo NATO per l'Innovazione: il *NATO Innovation Fund SCSp SICAV*- istituito e disciplinato dal *Limited Partnership Agreement* secondo il diritto lussemburghese;
 - b) *Limited Partnership Agreement* (LPA): accordo costitutivo della società di investimento e che istituisce e disciplina il Fondo NATO per l'Innovazione;
 - c) soggetto investitore: Ministero che ha il compito di aderire al *Limited Partnership Agreement* e trasferire la quota di partecipazione al Fondo NATO per l'Innovazione; per l'Italia il Ministero della difesa;
 - d) comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori: *Limited Partners Advisory Committee* (LPAC) disciplinato dal *Limited Partnership Agreement*;
 - e) comitato tecnico nazionale: organo tecnico con funzioni di supporto e di indirizzo del rappresentante italiano;



- f) paesi investitori: *Limited Partners* individuati negli Stati che hanno aderito al *Limited Partnership Agreement*;
- g) rappresentante italiano: soggetto incaricato di rappresentare l'Italia in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori;
- h) gestore del Fondo NATO per l'innovazione: *Investment Manager* identificato dal *Limited Partnership Agreement* nella Società *Venture Capital*, con giurisdizione nei Paesi Bassi, responsabile della gestione e dell'esecuzione delle operazioni finanziarie del Fondo NATO per l'innovazione;
- i) rappresentante permanente nel Consiglio di Amministrazione di DIANA: *Defence Innovation Accelerator for North Atlantic – Board of Directors Permanent Representative*.
- j) delegato nazionale per i rapporti con DIANA: *Defence Innovation Accelerator for North Atlantic – Single National Point of Authority*.

Art. 2

Modalità di gestione della partecipazione dell'Italia al Fondo NATO per l'Innovazione

1. La partecipazione dell'Italia al Fondo NATO per l'Innovazione è coordinata dal Ministero della difesa in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*.
2. Il Ministro della difesa, in qualità di soggetto investitore, sottoscrive il *Limited Partnership Agreement* ed è responsabile del trasferimento della quota di partecipazione italiana al Fondo NATO per l'Innovazione, secondo le modalità in esso stabilite.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro della difesa nomina il soggetto incaricato di sottoscrivere la procura speciale prevista nel *Limited Partnership Agreement* per il perfezionamento del procedimento di sottoscrizione e adesione.

Art. 3

Comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori

1. Il Ministro della difesa nomina, previa intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, il soggetto incaricato di rappresentare l'Italia in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori previsto e disciplinato dal *Limited Partnership Agreement*.
2. Il rappresentante italiano, scelto fra dipendenti della Pubblica Amministrazione di adeguata professionalità, partecipa ai lavori del comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori secondo quanto disposto dal *Limited Partnership Agreement* agendo in conformità con la posizione espressa dal comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 4.

Art. 4

Comitato tecnico nazionale

1. Per la partecipazione dell'Italia al Fondo NATO per l'Innovazione è istituito il comitato tecnico nazionale, presieduto dal rappresentante italiano e composto dal rappresentante permanente nel Consiglio di Amministrazione di DIANA e da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della difesa, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*.



2. Il rappresentante permanente nel Consiglio di Amministrazione di DIANA può, in caso di impedimento, delegare la partecipazione al delegato nazionale per i rapporti con DIANA.
3. Il rappresentante italiano è supportato, nelle funzioni di presidente del comitato tecnico nazionale, da un soggetto scelto fra i dipendenti di ruolo del Ministero della difesa e deputato allo svolgimento di funzioni di segreteria tecnica e coordinamento generale.
4. Alle riunioni del comitato, in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, possono essere invitati, altresì, rappresentanti del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché di Cassa Depositi e Prestiti e di Cassa Depositi e Prestiti *Venture Capital* S.g.r. e, in genere, soggetti pubblici o privati operanti nel settore finanziario e della ricerca, il cui apporto sia ritenuto utile in relazione allo specifico oggetto della riunione.
5. Il comitato tecnico nazionale:
 - a) definisce, a maggioranza dei membri che ne fanno parte, le linee di indirizzo per la partecipazione italiana al Fondo NATO per l'innovazione, tenuto conto degli obiettivi strategici del Fondo NATO per l'Innovazione;
 - b) formula proposte e concerta la posizione nazionale da esprimere in occasione di ogni riunione del comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori;
 - c) svolge attività di supporto e assistenza in favore del rappresentante italiano nel comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori;
 - d) promuove iniziative, anche informative e divulgative, in favore della partecipazione dell'Italia al Fondo NATO per l'Innovazione;
6. Il comitato tecnico nazionale ha sede operativa presso il Ministero della difesa e si riunisce almeno due volte l'anno, e, in ogni caso, in preparazione delle riunioni del comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori.
7. All'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. I componenti del comitato tecnico nazionale non percepiscono alcun emolumento, né alcuna indennità, né alcun gettone, né qualsiasi compenso comunque denominato.

Art. 5

Consulenza legale e finanziaria

1. Al fine di garantire specializzato supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori, il Ministero della difesa può affidare il servizio di supporto sugli aspetti legali e finanziari connessi alla gestione e monitoraggio del Fondo NATO per l'Innovazione a un operatore privato di comprovata esperienza e specializzazione individuato nel rispetto della normativa vigente.
2. Il compenso per il servizio di cui al comma 1 non può comunque eccedere il limite dell'1% della quota di partecipazione nazionale al Fondo NATO per l'Innovazione e include la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico nazionale di cui all'art. 4 e alle riunioni del comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori di cui all'art. 3.

Art. 6

Disposizioni finanziarie e finali

1. Per l'anno 2023 la quota di partecipazione dell'Italia al Fondo NATO per l'Innovazione, stabilita nel *Limited Partnership Agreement*, è pari a 7.650.000 euro.



2. Il Ministero della difesa trasferisce le risorse di cui al comma 1 al gestore del Fondo NATO per l'innovazione, utilizzando a tal fine lo stanziamento di cui all'art. 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n.197.

Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, 27 GIU. 2023

MINISTRO DELLA DIFESA



MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY



Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* recante le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana al *Nato Innovation Fund*, ai sensi dell'articolo 1, comma 724 della legge 29 dicembre 2022, n. 197

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Il decreto ministeriale che si illustra è emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 724 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

L'art. 1, comma 724, della legge di bilancio per il 2023 ha autorizzato, per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato *NATO Innovation Fund*, una spesa pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e ha previsto che le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo siano stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT). Il fondo sosterrà, con finanziamenti mirati, pari a un totale di circa 1 miliardo di euro e in un orizzonte temporale di 15 anni, le *start up* in fase iniziale e altri fondi di venture capital che sviluppino tecnologie emergenti a duplice uso prioritarie per la NATO.

Il Fondo sarà operativo con la firma del *Limited Partnership Agreement* (LPA), documento che definisce il perimetro legale e operativo del Fondo, che contiene altresì le quote di contribuzione. Per l'Italia la quota di contribuzione per il 2023 è fissata in euro 7.650.000. Gli importi dei conferimenti sono stabiliti in euro (in quanto la valuta di riferimento del fondo è l'euro); l'impegno a partecipare al fondo non comporta pertanto l'assunzione di rischi di cambio.

Pertanto, il presente decreto fissa le modalità di *governance* della partecipazione italiana al *Nato Innovation Fund*, e le conseguenti modalità di definizione delle linee di indirizzo per la partecipazione prevedendo un meccanismo di coordinamento fra i Dicasteri interessati ed eventualmente gli *stakeholders* da coinvolgere.

NEL MERITO

L'articolo 1 reca le finalità e definizioni.

L'articolo 2 reca le modalità di gestione della partecipazione italiana al Fondo prevedendo il coordinamento fra il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. In particolare, il Ministero della difesa è individuato quale soggetto investitore, in quanto lo stanziamento di 8 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma, 724 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è attestato sul capitolo 7103/01 del Ministero della difesa con declaratoria "Somma da destinare al finanziamento della partecipazione dello Stato italiano al *NATO Innovation Fund*". In qualità di soggetto investitore, ossia di ente che procederà al versamento della quota italiana al Fondo, è previsto che il Ministero della difesa sottoscriva il *Limited Partnership Agreement*, documento recante il perimetro operativo e legale del Fondo, attraverso le modalità indicate dalla NATO, ossia una procura speciale al *General Partner*, per firmare a sua volta il LPA per conto degli Enti investitori partecipanti con la controparte dell'*Investment Manager*.



L'articolo 3 disciplina la partecipazione al Comitato consultivo dei Paesi investitori prevedendo che il Ministro della difesa nomini, previa intesa con i Dicasteri concertanti il decreto, il soggetto incaricato di rappresentare l'Italia in seno al predetto Comitato. Tale soggetto dovrà essere scelto fra i dipendenti della Pubblica Amministrazione in possesso di adeguata professionalità, non percependo, pertanto, a tal fine, alcun compenso aggiuntivo.

L'articolo 4 disciplina un meccanismo di coordinamento specializzato, prevedendo un Comitato tecnico nazionale presieduto dal rappresentante italiano presso il Comitato dei Paesi investitori e composto dal rappresentante permanente nel Consiglio di Amministrazione del *Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic* (DIANA), in ragione delle sinergie fra tale strumento e le finalità del Fondo (attualmente tale rappresentante è il Direttore del V Reparto del Segretariato generale del Ministero della difesa), da un ulteriore rappresentante del Ministero della difesa e da un rappresentante rispettivamente del MAECI, del MEF e del MIMIT; il Comitato, cui possono essere invitati rappresentanti del Ministero dell'università e ricerca, nonché di Cassa depositi e prestiti e altri enti pubblici o privati che operano nei settori finanziario e della ricerca, avrà il compito di definire le linee di indirizzo, di concertare la posizione nazionale da esprimere al Comitato dei Paesi investitori, di supportare il rappresentante nazionale e di promuovere iniziative divulgative per favorire la partecipazione dei soggetti innovatori. Il comma 7 prevede che all'attuazione delle attività previste dall'articolo 4 le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 8 prevede che i componenti del Comitato non percepiscono alcun emolumento, né alcuna indennità, né alcun gettone, né qualsiasi compenso comunque denominato.

L'articolo 5 prevede, al fine di supportare il rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori, la possibilità per il Ministero della difesa di affidare il servizio di supporto legale e finanziario a un operatore privato nel rispetto della normativa vigente. In merito alla quantificazione della remunerazione delle attività di supporto al monitoraggio della partecipazione italiana al *Nato Innovation Fund*, si è assunto come parametro limite la percentuale del 1% calcolato sul conferimento effettuato nell'annualità 2023, attualmente finanziata. L'attivazione di tale servizio comporta la spesa massima di euro 76.500, risultante dall'1 % della somma della quota di partecipazione per il 2023, fissata dal *Limited Partnership Agreement* in euro 7.650.000 (e quantificata nel successivo articolo 6 del presente decreto). Il servizio, ove attivato, sarà fruito nel 2023 e finanziato mediante le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte sul capitolo 1272 dello Stato di previsione del Ministero della difesa.

L'articolo 6, riporta le disposizioni finanziarie, e in particolare:

- al comma 1, riporta l'ammontare della quota di partecipazione dell'Italia al *Nato Innovation Fund* per il 2023, fissata in euro 7.650.000;
- al comma 2, reca l'autorizzazione al Ministero della difesa a trasferire la quota fissata al comma 1 al gestore del Fondo, utilizzando lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 724 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

